

Area della Dirigenza - Contratto decentrato integrativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 22/2/2006 - parte normativa e parte economica anni 2011 e 2012 - sottoscritto il 29.07.2013.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 28.05.2013 Contratto 29.07.2013
Periodo temporale di vigenza		Anni 2011/2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott. Corradini Giordano, Direttore Generale Componenti Dott. Andrea Scappi, Vice Segretario Generale Dott. Enrico Piva, Dirigente Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane Unione Terre d'Argine Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DIREL DIREL, F.P.-CIDA. Firmatarie della preintesa: FP-CGIL CISL-FP Firmatarie del contratto: FP-CGIL CISL-FP
Soggetti destinatari		Personale Dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) gestione dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero b) relazioni sindacali c) prerogative e agibilità sindacali di competenza d) procedure di conciliazione e) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi alla attività di formazione e aggiornamento dei Dirigenti f) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Si in data 27.06.2013
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? In corso di adozione nel rispetto del termine fissato da Civit per la data del 31/01/2014
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Si per quanto di competenza.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'Ente ha nominato il Collegio di valutazione in luogo dell'O.I.V., il quale ha verificato la rendicontazione degli obiettivi quale strumento correlato alla programmazione operativa (RPP-PDO/PEG)
Eventuali osservazioni =====		



03700620130020435P01

Alla cortese attenzione
Presidente Collegio dei Revisori
Prof. Eugenio Caperchione
e-mail: eugenio.caperchione@unimore.it

e p.c. Revisori
Avv. Giorgio Bigarelli
e-mail:
giorgio.bigarelli@gmail.com

Dott.ssa Nadia Monari
e-mail: nadia.monari@tiscali.it

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – richiesta di controllo ai sensi dell'art. 40 bis, Dlgs 165/2001 - relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa

Si trasmette per il controllo di cui all'oggetto l'ipotesi di CCDI, allegato alla presente lettera, il cui contenuto è stato definito nella riunione sindacale del 28/05/2013.

Al fine di completare il processo di sottoscrizione di questi accordi il Decreto Legislativo 165/2001 all'art. 40 bis, comma 1 prescrive che il Collegio dei Revisori dei Conti effettui "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge".

Anche il CCNL 22/01/2004 all'art. 4, comma 3, dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti...".

Il medesimo articolo contrattuale, inoltre, assegna al Collegio dei Revisori il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento, per esprimere eventuali rilievi e, qualora non siano emessi rilievi nel termine indicato, la Giunta Comunale delibera sull'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Al fine di agevolare il lavoro del revisore, l'art. 40 del DLgs prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa, utilizzando gli appositi schema predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, e che tali relazioni vengano certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis.

Si allega, pertanto, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 28 maggio 2013

Si conferma, poi, che l'Ente ha rispettato il Patto di stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012, secondo quanto emerge dalle risultanze registrate in sede di assestamento del Bilancio. Negli stessi anni è stata rispettata la prescrizione di contenimento della spesa di personale prevista per gli Enti Locali dalla legge 296/2006. Anche il rapporto spesa di personale su spesa corrente negli anni 2010, 2011 e 2012 risulta rispettato sulla scorta di quanto emerge dal questionario al rendiconto 2010, 2011 e 2012.

Il Dirigente Amministrazione
e sviluppo risorse umane

Allegati:

- 1) Accordo decentrato del 28 maggio 2013
- 2) Relazione illustrativa e Tecnico-finanziaria

1 NOV. 17. 2013
DEC 12/05/2013

COMUNE DI CARPI
(Provincia di Modena)

Illustrazione della preintesa sottoscritta il 28 maggio 2013

Relazione illustrativa all'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 28 maggio 2013 (art. 40, comma 3 sexies, D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 25 dell'9.7.2012).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa. La relazione illustrativa è volta ad illustrare l'articolato del contratto con indicazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale e altre informazioni utili.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia.

Art. 1 Campo di applicazione

L'articolo chiarisce che il Contratto decentrato trova applicazione non solo nei confronti dei dirigenti assunti a tempo indeterminato ma anche di quelli assunti a tempo determinato. La clausola trova fondamento nell'art. 110, comma 3 del DLgs 267/2000 laddove si afferma che il trattamento economico dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 è equivalente a quello previsto dai CCNL e CCDI vigenti per il personale dirigente.

L'articolo inoltre precisa che la sua applicazione si esplica nell'anno 2013 e fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale che detti norme incompatibili con lo stesso CCDI.

Art. 2 Servizi pubblici essenziali

L'articolo aggiorna la previsione contenuta nel preesistente CCDI in funzione del CCNL vigente. In particolare l'art. 3, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale degli Enti Locali, stipulato il 7 maggio 2002, prevede che siano stipulati in sede di negoziazione decentrata accordi volti ad individuare le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili

Art. 3 Relazioni Sindacali

Con questo articolo le parti hanno voluto chiarire che le relazioni sindacali si fondano sui principi fissati dal DLgs 165/2001 come riformato in materia dal DLgs 150/2009.

In particolare si è voluto affermare che in questo contesto le relazioni tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali dei dirigenti, pur nel rispetto della distinzione delle reciproche responsabilità, sono strutturate in modo da coniugare l'obiettivo di valorizzare le risorse professionali e di migliorare le condizioni di lavoro con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi erogati. Conseguentemente il sistema delle relazioni sindacali deve essere stabile e improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, così da prevenire possibilmente i conflitti.

Questo articolo, quindi, dettaglia le disposizioni che sono oggetto di informazione in coerenza con le disposizioni legislative e del CCNL

Costituiscono punto di riferimento per questo articolo le seguenti disposizioni del DLgs 165/2001:

art. 40 comma 1

“Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettive le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”

art. 5, comma 2

“...le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono

assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9 ...”

art. 9, comma 1

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.”

Art. 4 Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa

L'articolo in commento definisce le materie oggetto di contrattazione decentrata nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego che ha aggiornato i CCNL vigenti. In particolare si è voluto evidenziare che le modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alla remunerazione della posizione dirigenziale e del risultato conseguito sono determinate in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.

Riferimenti normativi e contrattuali per questo articolo sono

art. 40 comma 1, DLgs 165/2001

“...Essa (*la contrattazione decentrata*) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...”

art. 4 CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 4 CCNL 22.2.2006

La contrattazione decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie:

- individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL del 10.4.1996
- criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
- verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26;
- criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e);
- criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;
- criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico

Art. 5 Prerogative e agibilità sindacali

L'articolo in commento disciplina un aspetto procedimentale delle relazioni sindacali che consenta una corretta interlocuzione con soggetti abilitati a tale scopo. I primi due commi confermano che la disciplina generale dei permessi sindacali è normata da accordi collettivi nazionali quadro, opportunamente citati.

Art. 6 Procedure di conciliazione

Sul modello degli accordi collettivi nazionali per le interpretazioni autentiche degli articoli del CCNL, le parti hanno convenuto di descrivere la procedura per l'applicazione di clausole contrattuali che dovessero risultare controverse.

La materia trova fondamento giuridico nell'art. 49 del DLgs 165/2001.

Articolo 49, DLgs 165/2001

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9 CCNL 22 febbraio 2006

1. In attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

Art. 7 Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti

Con questa clausola contrattuale si sono stabiliti i principi per la definizione dei programmi formativi della dirigenza, considerati fondamentali per realizzare i processi di trasformazione degli apparati pubblici e favorire l'affermazione di una cultura di risultato.

Riferimenti normativi

art.7 Dlgs 165/2001

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi.

art. 7bis Dlgs 165/2001

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Art. 8 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 CCNL 23/12/1999 (art. 4, comma 1 del CCNL 23/12/2009)

L'art. 4 CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, sopra richiamato, richiede che le parti, affermino se il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è adeguatamente finanziato in relazione alla attuale complessità organizzativa dell'Ente e permanendo le condizioni per mantenere le integrazioni nella misura quantificata per l'anno 2010. A tal riguardo è opportuno ricordare che la consistenza del fondo è diminuita nel 2011 per effetto del trasferimento del Settore Servizi Sociali all'Unione Terre d'argine e ulteriormente diminuito nel 2012 per il trasferimento del Settore del Personale. Accanto a queste decurtazioni il fondo è stato oggetto di altra decurtazione a seguito del pensionamento di un dirigente in applicazione del DI 78/2010. Pare opportuno ricordare che nel 2007 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, quantificato in euro 402.362,50, è stato sottoposto al vaglio del Servizio ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, senza rilievi.

Art. 9 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 4, comma 1, lett. g del CCNL 23/12/1999).

L'articolo regola la destinazione del fondo di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 per gli anni 2011 2012, relativamente al personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. L'importo complessivo del fondo (cfr il prospetto allegato all'accordo), dopo l'applicazione dei CCCNLL 22.02.2010, 03.08.2010, è pari: a € 366.076,20 per l'anno 2011, di cui € 292.860,96 destinati alla retribuzione di posizione, € 73.215,24 alla retribuzione di risultato; a € 343.103,00 per l'anno 2012, di cui € 274.482,40 destinati alla retribuzione di posizione, € 68.620,60 alla retribuzione di risultato;

L'accordo riconosce la competenza dell'Amministrazione nell'individuare la metodologia di valutazione e pesature delle posizioni dirigenziali e al tempo stesso prende atto delle attuali fasce retributive applicate dalla stessa Amministrazione.

La materia è oggetto di contrattazione decentrata, in base alle disposizioni di seguito richiamate:

▪ art. 4, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999:

"La contrattazione decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie: f) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 lettera e)"

▪ art. 4, comma 1, del CCNL 23.12.1999:

"La contrattazione decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie: g) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato"

▪ art. 5, comma 1, del CCNL 23.12.2002, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.2.2006, il quale prevede che:

" ... le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale"

Art. 10 Retribuzione di risultato: valutazione dei Dirigenti

Con questo articolo è stato eliminato quello sulla valutazione dei dirigenti, contenute nel previgente accordo, e ora disciplinato con regolamento. In questa sede è stato raggiunto l'accordo sulle procedure conseguenti ad una valutazione negativa dell'azione del dirigente.

Si segnala che l'accordo non prevede norme volte a salvaguardare i livelli retributivi in caso di assegnazione di altro incarico il cui valore ponderale è minore di quello precedentemente ricevuto.

Art. 11 Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e) CCNL 23/12/1999

Con questo articolo è stata data attuazione all'art. 26, lettera e) del CCNL 23/12/1999 il quale prevede il riconoscimento economico di ulteriori elementi retributivi disposti da legge o CCNL.

La norma di riferimento è l'art. 20, comma 2, del CCNL 22/02/2010.

Art. 12 Il Comitato dei Garanti

Al fine di dare attuazione agli artt. 15 del CCNL del 23.12.1999 e 14 del CCNL del 22.2.2006 l'accordo, preso atto della composizione del comitato dei garanti, ha individuato la procedura per la nomina del presidente e dei due membri, uno rappresentante l'Amministrazione e l'altro i Dirigenti.

La norma di riferimento per l'istituzione del Comitato dei Garanti è l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 13 Onnicomprensività del trattamento economico

La clausola contrattuale in commento ha confermato il principio secondo il quale tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del presente contratto.

Rientrano, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza e quindi anche l'eventuale partecipazione a commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei propri compiti d'ufficio.

L'articolo è conforme alle norme di riferimento:

art. 24, comma 3, del D.Lgs. n.165 del 2001

art. 20, comma 1, del CCNL 22/02/2010.

Art. 14 Norme transitorie

L'ultimo articolo si tratta di una formulazione di semplice rinvio alla legge e al CCNL per quanto non disciplinato.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell'ipotesi di contrattazione integrativa.

Il CCDI regola la distribuzione sia delle risorse stabili del Fondo che di quelle che hanno carattere di variabilità. Tra le spese che hanno carattere fisso, e quindi sono riconducibili alle risorse stabili, troviamo la retribuzione di posizione dei dirigenti prevista dall'art. 27 del CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22/2/2006 dell'Area della dirigenza degli enti locali.

Tra le spese che hanno carattere di retribuzione accessoria, e quindi riconducibili alle risorse variabili, va compresa la retribuzione di risultato prevista dall'art. 28 del CCNL 23/12/1999 dell'Area della dirigenza degli enti locali, concordata nella misura corrispondente al 20% del Fondo.

A tal riguardo la contrattazione nazionale prevede che la dimensione di queste risorse sia non inferiore al 15%.

Risulta pertanto che le spese fisse sono inferiori alle risorse stabili del fondo e che parte delle spese variabili sono coperte dall'economia sulle risorse fisse non utilizzate, garantendo un formale e sostanziale equilibrio del fondo stesso.

Sostanzialmente la distribuzione tra le voci di spesa fisse e variabili non cambia nel biennio 2011-2012.

L'equilibrio complessivo del fondo è tutelato dal fatto che la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo solo se è accertata la disponibilità del Fondo. Si deve osservare che questa composizione, qualora le risorse del fondo non fossero sufficienti per eventi qui non prevedibili, consente di coprire la differenza, generata dalle retribuzioni di posizione, mediante una riduzione proporzionale della quota di risultato assegnata a ciascun

dirigente.

Sulla base dei criteri definiti nei precedenti accordi, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

	ANNO 2011	ANNO 2012
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	292.860,96	274.482,40
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	73.215,24	68.620,60
TOTALE	366.076,20	343.103,00

C) Effetti abrogativi impliciti.

Il presente CCDI, per tutto quanto in esso disciplinato, implicitamente abroga i medesimi istituti previsti dal CCDI per l'area della dirigenza sottoscritto nel 2001 recepito con DGC n. 220/2001 e gli accordi allegati in appendice allo stesso.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (titolo III del D.Lgs. 150/2009, CCNL) ai fini della corresponsione degli incentivi della Performance.

Il CCDI sottoscritto prevede all'art. 8 che la retribuzione di risultato sia corrisposta solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi di PEG e dopo gli esiti del processo di valutazione selettivo e meritocratico. La prassi consolidata conferma ampiamente tale attestazione.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Parte non pertinente all'accordo illustrato

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009.

I risultati attesi dall'applicazione del presente CCDI sono essenzialmente:

- orientare con maggiore forza l'azione dei dirigenti verso la cultura dei risultati per una maggiore efficienza dell'azione amministrativa di questa amministrazione;
- la semplificazione della gestione del trattamento economico dei dirigenti, maggiore razionalità delle pesature delle posizioni;
- il consolidamento della cultura della meritocrazia nel processo di distribuzione della retribuzione di risultato;
- la definizione e applicazione del principio di onnicomprensività de trattamento economico dei dirigenti.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessuna

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2011 e 2012.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali- Area della Dirigenza è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 173 del 27-12-2012 per gli anni 2011 e 2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
Risorse stabili *	354.729,00	331.756,00
Risorse variabili *	11.347,00	11.347,00
Residui anni precedenti		
Totale	366.076,00	343.103,00

* al netto delle decurtazioni del fondo ex art. 9, comma 2bis Legge 122/2010

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 152.572,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	5.032,00	5.032,00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	20.087,00	20.087,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	2.809	2.809
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	60.684	60.684
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)		
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	215.848	215.848
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)		

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo 2011	Importo 2012
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	4.831,00	4.831,00
ALTRE RISORSE VARIABILI	6.573,00	6.573,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0

Le risorse integrative trovano copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2011 e 2012. L'integrazione del 1,2% del monte salari 1997 è reso possibile in quanto il Comune di Carpi non si trova in situazione di dissesto o di deficit strutturale ai sensi dell'art. 26, comma 2 del CCNL 23/12/1999.

Nella determinazione delle "Altre risorse variabili" sono stati quantificati € 6.573,00 a seguito della Convenzione di servizio con Unione delle Terre d'Argine per prestazioni di direzione e supporto (G.C. 93/2010 e successive integrazioni e modificazioni).

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	2.236,00	2.236,00
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	22.917,00	22.917,00
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	77.150,00	100.123,00
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)	57,00	57,00

Decurtazioni effettuate in applicazione D.L. 78/2010 art. 9, c2 bis a seguito cessazione di dirigenti, oltre alla riduzione operata a seguito trasferimento risorse all'Unione dei Comuni Terre d'Argine per passaggio di funzioni e servizi con relativo trasferimento di personale e dirigente; nel 2011 Servizi Sociali e SIA e nel 2012 Servizio gestione Risorse Umane, quest'ultima con quantificazione del valore residuale rispetto la riduzione art. 9, c. 2bis L. 122/2010.

Decurtazioni che riducono le singole componenti riportate nella sez. I. e II

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
Risorse stabili	354.729,00	331.756,00
Risorse variabili	11.347,00	11.347,00
Residui anni precedenti		
Totale	366.076,00	343.103,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Nessuna somma non è regolata dal presente contratto.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dai Contratti Integrativi

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 366.076,00 per l'anno 2011 ed euro 343.103,00 per il 2012, così suddivise:

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
Retribuzione di posizione	292.861,00	274.482,00
Retribuzione di risultato	73.215,00	68.621,00
Totale	366.076,00	343.103,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo 2011	Importo 2012
Somme non regolate dal contratto decentrato	0,00	0,00
Somme regolate dal contratto decentrato	366.076,00	343.103,00
Destinazioni ancora da regolare		
riduzione art.71, c1 D.L. 112/2008	296,11	270,42
Totale	365.779,89	342.832,58

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Dalle tabelle esposte emerge che le risorse stabili del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti finanzia anche la retribuzione a carattere accessorio per un importo di euro 61.811,00. Inoltre si sottolinea che la quota destinata alla retribuzione di risultato è quantificata applicando la percentuale del 20% al

fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, in luogo del 15% previsto come minimo dall'art. 28 del CCNL 23/12/1999 dell'Area della dirigenza degli enti locali

Risulta pertanto che le spese fisse sono inferiori alle risorse stabili del fondo e che parte delle spese variabili sono coperte dall'economia sulle risorse fisse non utilizzate, garantendo un formale e sostanziale equilibrio del fondo stesso.

Sostanzialmente la percentuale di distribuzione tra le voci di spesa fisse e variabili non cambia nel biennio 2011-2012.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Il CCDI sottoscritto prevede all'art. 10 che la retribuzione di risultato sia corrisposta solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi di PEG e dopo gli esiti del processo di valutazione selettivo e meritocratico. La prassi consolidata conferma ampiamente tale attestazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

- Parte non pertinente all'accordo illustrato

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 2011 e 2012 come ridefinito a seguito risorse trasferite all'Unione delle Terre d'Argine correlate al passaggio delle funzioni "Sociale e SIA" nel 2011 e "gestione Risorse Umane" nel 2012 e del relativo personale e dirigenti impiegati nelle stesse e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
Risorse stabili	331.756,00	354.729,00	416.902,00
Risorse variabili	11.347,00	11.347,00	11.404,00
Residui anni precedenti			
Totale	343.103,00	366.076,00	428.306,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei vari capitoli di spesa di appartenenza dei dirigenti con monitoraggio e verifica costante tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato. Nella riduzione rientrano anche le quote inerenti al trasferimento di funzioni e di personale dal Comune all'Unione Terre d'Argine, con corrispondente riduzione dei fondi di provenienza

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione n. 173 del 27-12-2012 trova copertura nei capitoli di spesa del personale del Bilancio 2011 e 2012, suddivisi tra i diversi centri di costo in funzione del personale ad essi assegnato.

Il Dirigente Settore Amministrazione
e Sviluppo Risorse Umane
F.to ENRICO PIVA